



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 99 del 10 marzo 2021

Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione di cui all'art. 9, dell'ordinanza commissariale n. 107 del 22/08/2020 - Condizioni di accesso per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021 al n. 201.

Visto l'art. 2, co. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito "decreto sisma") ai sensi del quale il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la Ricostruzione, coadiuva gli enti locali nelle attività sui territori, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi;

Visto l'art. 11, decreto sisma, ai sensi del quale i Comuni predispongono la pianificazione attuativa delle aree perimetrate con i criteri successivamente definiti dall'ordinanza commissariale n. 39/2017;

Visto l'art. 3-bis, co. 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, che stabilisce che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione predispongono programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101/2020, e successive eventuali integrazioni, che definisce l'elenco dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza commissariale n. 107/2020 che reca disposizioni per la formazione dei programmi straordinari di ricostruzione e indirizzi per la pianificazione;

Visto che ai sensi dell'art. 3, della suddetta ordinanza n. 107/2020, i programmi straordinari di ricostruzione sono redatti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente, in collaborazione con i Comuni, i quali, allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio Comunale che costituisce proposta di programma straordinario di ricostruzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il sesto comma dell'art. 4, dell'ordinanza n. 107/2020, che affida alla Struttura Commissariale il compito di curare il monitoraggio e assicurare la coerenza degli strumenti della programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti della stessa ordinanza al fine di garantirne l'efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della ricostruzione;

Visto l'art. 9, primo comma, dell'ordinanza n. 107/2020, che allo scopo di accelerare la definizione dei programmi straordinari di ricostruzione nonché, ove necessario, dei piani attuativi di cui all'art. 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e gli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, dispone l'istituzione di un fondo, fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto l'art. 9, secondo comma, dell'ordinanza 107/2020, ai sensi del quale - ad esito di una ricognizione da effettuarsi da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione sulle attività utili alla piena e spedita attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza - il Commissario Straordinario è autorizzato a istituire con proprio decreto un fondo, fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, disciplinandone le condizioni di accesso;

Visto altresì che al medesimo comma 2, del citato art. 9, è stabilito che le risorse saranno assegnate in favore degli Uffici Speciali della Ricostruzione e dei Comuni per finanziare i servizi tecnici e professionali, di società o enti privati e pubblici, università e centri di ricerca;

Vista la nota Prot. CGRTS-0026950-P-06/11/2020 avente ad oggetto "*Ordinanza Commissariale n. 107/2020, artt. 4 e 9 – Coordinamento e monitoraggio attività e fondo per la redazione dei PSR e attività di pianificazione*", con la quale il Commissario Straordinario, al fine di quanto sopra, ha manifestato ampia disponibilità al confronto con le amministrazioni locali e gli Uffici Speciali per favorire la redazione dei P.S.R. e lo svolgimento delle attività di pianificazione, intraprese e da intraprendere, e ha dato impulso a una attività di supporto e monitoraggio presso le amministrazioni locali, che gli uffici della Struttura stanno svolgendo in collaborazione con gli stessi USR;

Atteso tuttavia che ad oggi si riscontra ancora lentezza nei processi formativi di tali, fondamentali strumenti, benché la disciplina recata dalle suindicate ordinanze preveda procedimenti snelli ed improntati alla massima semplicità;

Ritenuto, per tali ragioni, che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione debbano assumere, così come previsto dalla legge e dalle ordinanze n.ri 101/2020 e 107/2020, la responsabilità piena, d'intesa con i Comuni interessati, delle attività necessarie per pervenire alla spedita definizione dei programmi straordinari di ricostruzione;

Ritenuto, altresì, necessario individuare criteri oggettivi di determinazione di un contributo una tantum da destinare ai Comuni per la predisposizione della proposta di Programma Straordinario di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ricostruzione, nonchè per quelli da attribuire per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, che dovranno rimettere loro specifica istruttoria e richiesta;

Ribadito che il Programma Straordinario di Ricostruzione costituisce uno strumento agile, di sintesi dei principali obiettivi e azioni sul territorio, individua priorità e criticità della ricostruzione pubblica e privata e gli strumenti idonei all'attuazione dei diversi obiettivi, e cura l'integrazione tra le diverse modalità di attuazione della ricostruzione e che pertanto la sua formulazione, come definita dall'ordinanza 107/2020, consente di modulare i livelli di approfondimento, evitando studi di particolare complessità;

Ribadito, altresì, che la Struttura commissariale, in collaborazione con gli Uffici Speciali, cura l'efficacia e la speditezza delle attività per garantire che i Programmi Straordinari per la Ricostruzione dispieghino i loro effetti con tempi e contenuti concretamente utili al processo della ricostruzione nei diversi territori, in coerenza con natura e obiettivi di tale strumento definiti dall'ordinanza 107/2020;

Dato atto che la relativa spesa trova copertura sul fondo costituito ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza 107/2020 a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità;

Per quanto in premessa,

DECRETA

1. Per la redazione delle proposte di Programma Straordinario di Ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, dell'ordinanza n. 107/2020 e loro aggiornamenti, da parte dei Comuni individuati all'art. 1 dell'ordinanza n. 101/2020 e successive eventuali integrazioni, il Commissario straordinario provvede ad assegnare:

a) un contributo forfettario *una tantum* ai Comuni che ne faranno richiesta. L'importo massimo ammissibile, per singolo Comune, è calcolato secondo il criterio riportato nell'allegato A al presente decreto e assegnato con le modalità specificate al successivo punto 3.

Ai fini dell'accesso alle risorse, i Comuni che intendano procedere alla redazione di una proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione comunicano al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto, l'avvenuto affidamento o la relativa proposta dell'incarico professionale. Tale contributo - salve le ulteriori risorse riconosciute nei casi di cui alla lett. b), del presente punto 1 - è da intendersi quale massimo ammissibile per le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

attività di competenza comunale, comprensivo degli eventuali successivi aggiornamenti della proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione che il Comune intenderà assumere.

b) previa intesa con l'USR competente, un eventuale *budget aggiuntivo* per i Comuni con centri capoluogo interamente distrutti o per altre situazioni di eccezionale gravità, ovvero per necessità di articolare l'attività in più Programmi Straordinari in ragione di particolari complessità o specificità, o, altresì, per proposte riguardanti progetti o azioni di livello intercomunale, comunque in coerenza con la natura e i contenuti tecnici dei PSR come definiti nell'ordinanza n. 107/2020. Il contributo potrà essere concesso per ciascuno dei programmi da predisporre un ulteriore contributo entro i limiti massimi di cui alla lettera a).

2. Per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione è attribuito agli Uffici Speciali per la Ricostruzione un *ulteriore budget* per l'acquisizione di servizi professionali eventualmente necessari all'adempimento delle funzioni loro assegnate dall'ordinanza 107/2020. Per la determinazione del compenso si fa riferimento ai valori definiti all'art. 6, co. 2, D.M. 17 giugno 2016 e assegnato con le modalità specificate al successivo punto 4.

3. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 dell'ordinanza n. 107/2020, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono, sulla base delle istanze presentate dai Comuni e applicando i criteri di cui al punto 1, lett.re a) e b), a proporre tempestivamente al Commissario straordinario la concessione delle risorse per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione.

4. Per le risorse di cui al punto 2, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono in autonomia alla quantificazione delle risorse necessarie per le attività proprie, da effettuarsi con una o più proposte in relazione alle esigenze programmatiche, sottoponendola al Commissario.

5. Per la redazione delle proposte di Programma Straordinario per la Ricostruzione, i Comuni destinano prioritariamente le risorse, ove non utilizzate, già assegnate per la redazione dei piani attuativi di cui all'art. 11, del decreto legge n. 189/2016, previa autorizzazione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione. Fermo restando il contributo massimo ammissibile di cui al precedente punto 1, ove le su indicate somme non utilizzate non siano capienti, i Comuni con la procedura di cui al presente decreto provvedono a richiedere al Commissario la relativa integrazione.

6. Con uno o più decreti, il Commissario straordinario attribuisce le risorse secondo le richieste formulate dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione di cui ai precedenti punti 3 e 4, attingendo al fondo di cui all'art. 9 dell'ordinanza 107/2020, costituito a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Sulla base dei decreti commissariali gli Uffici Speciali provvedono a trasferire le risorse ai Comuni.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni di spesa eventualmente già adottate dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione prima dell'emanazione del presente decreto. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dall'art. 3, dell'ordinanza 107/2020, valutata l'ammissibilità e la congruità della spesa, produce semestralmente apposita rendicontazione delle somme erogate.

8. Il presente decreto è notificato agli Uffici Speciali per la Ricostruzione e ai Comuni individuati all'art. 1 dell'ordinanza 101/2020.

9 Il presente decreto è pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

I funzionari

Arch. Chiara Santoro

Arch. Grazia Di Giovanni

Per il parere di regolarità amministrativo-contabile

Il dirigente del Servizio Affari generali,
risorse, personale e contabilità

Dott.ssa Deborah Giraldo

Per il parere di regolarità tecnica

Il dirigente del Servizio Tecnico
per gli interventi di ricostruzione

Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini